



Lecce, prot. n. del



TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Presidenza

OGGETTO: Ampliamento ambito di trattazione degli affari giudiziari nel settore penale sino alla fine del periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 fissato dal Legislatore, in parziale intergrazione e modifica del decreto di questa Presidenza del 9 maggio 2020, contenente misure organizzative dell'attività giudiziaria dal 12 maggio al 31 luglio 2020 presso questo Tribunale volte a contrastare l'emergenza epidemiologica, adottate ai sensi dell'art. 83 commi 6 e 7 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, come modificato dall'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n.23, convertito con modifiche nella legge 24 aprile 2020 n.27, in vigore dal 30 aprile 2020, e ulteriormente modificato dal D.L. 20 aprile 2020 n.28 in vigore dall'1 maggio 2020.

IL PRESIDENTE f.f.

- premesse tutte le disposizioni normative e regolamentari precedentemente emanate, anche dai Dirigenti degli Uffici giudiziari di Lecce, per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- richiamato in particolare il contenuto del decreto di questo presidente f.f. del 9 maggio 2020 e dato atto del rispetto dei presupposti e delle procedure di legge per l'adozione dello stesso;
- tenuto conto delle richieste dei magistrati del settore penale, che hanno segnalato, da un lato, la positiva applicazione delle prescrizioni e delle misure organizzative disposte da questo Ufficio per contrastare l'emergenza epidemiologica in atto e, dall'altro, l'assenza di un elevato numero di istanze di trattazione dei processi depositate dalle parti ex lett. e) del decreto 9-5-2020 (pag. 21), ovvero sulla base dell'invito presente nel cit. decreto a pag. 23, da formulare dopo l'esito positivo della fase iniziale, cioè del primo periodo dal 12 maggio 2020 in poi;

--- sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, che con delibera del 29 maggio 2020, pervenuta a questa Presidenza l'1 giugno 2020, ha chiesto anche un ampliamento dell'attività giudiziaria da trattare nel settore penale;

--- tenuto conto dell'attuale stato dell'emergenza epidemiologica e della constatata efficacia delle misure organizzative sinora adottate per la prevenzione del rischio di contagio;

--- sentiti i presidenti di sezione e i coordinatori delle sezioni civili e penali, e, tramite gli stessi, tutti i colleghi, nonché i referenti distrettuali per l'innovazione (R.I.D.) e i magistrati di riferimento per l'informatica (Mag.Rif) per il settore penale;

--- ritenuto in tale contesto opportuno **ampliare per il settore penale i processi da trattare**, tenendosi a tal fine conto delle materie e dello stato del procedimento e della necessità di una graduale ripresa dell'attività giurisdizionale, sempre con il rispetto delle già disposte condizioni di sicurezza per gli operatori giudiziari e per gli utenti e con fissazione delle udienze ad orario predeterminato, così

DISPONE :

presso le sezioni penali del Tribunale verrà garantita la trattazione,

a prescindere da un'istanza di parte e

in aggiunta ai processi già individuati nel decreto ex art. 83 del 9 maggio 2020

(pag.21-23):

- 1) oltre che dei processi, monocratici e collegiali, a carico di imputati detenuti (per la stessa causa oggetto del processo), in custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari di cui al cit. decreto di questo Presidente ex art. 83 del 9 maggio 2020, **anche dei processi, monocratici o collegiali**, a carico di imputati sottoposti a misura cautelare personale **non detentiva**;
- 2) oltre che dei processi collegiali per i quali risulti fissata la discussione, in questi da ritenersi inclusi i procedimenti a carico di soggetti sottoposti a misura di prevenzione personale, **anche dei processi monocratici per i quali risulti fissata la discussione**, sempre salvo che si tratti di processi in cui il numero complessivo di parti sia superiore

a quello massimo individuato per l'aula da utilizzare al fine di garantire il necessario distanziamento sociale;

- 3) dei processi, monocratici o collegiali, in cui risultano adottate misure cautelari reali di rilevante valore, per tali intendendosi sia quelle che comportino rilevanti spese per l'Erario, sia quelle che risultino particolarmente gravose per le parti.

**Presso la sezione GIP-GUP verrà garantita la trattazione,
a prescindere da un'istanza di parte e**

in aggiunta ai processi già individuati nel decreto ex art. 83 del 9 maggio 2020

(pag.23-24) :

oltre che delle udienze a carico di persona cui sia stata applicata la misura della custodia cautelare o degli arresti domiciliari di cui al cit. decreto di questo Presidente ex art. 83 del 9 maggio 2020, **anche delle udienze nei procedimenti a carico di persona cui sia stata applicata una misura cautelare personale non detentiva.**

Nei processi in cui nel citato decreto ex art. 83 del 9 maggio 2020 è richiesta, per la trattazione, **l'istanza di parte**, tale istanza potrà pervenire, oltre che da detenuti, imputati, proposti o dai loro difensori, **anche dal P.M.**

Ove, sia dinanzi al Tribunale che dinanzi al G.I.P.-G.U.P., l'istanza di trattazione venga depositata oltre il termine di 5 giorni prima dell'udienza, cioè nel termine acceleratorio concordato con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati al fine di non differire la fissata udienza trattazione, essendo congruo per la predisposizione delle necessarie misure precauzionali, il giudice, ove non risulti comunque possibile la trattazione in detta data, rinvierà ad una successiva ravvicinata udienza tempestivamente comunicata alle parti, nella quale sarà possibile svolgere la programmata attività.

Sarà possibile la trattazione di **ulteriori giudizi – anche nelle c.d. udienze “filtro” monocratiche - solo in presenza di istanza di parte e per ragioni di urgenza**, che saranno valutate dal giudice ed accolte sempre solo ove la trattazione possa avvenire


nel rispetto delle misure organizzative disposte per contrastare il contagio epidemiologico in atto.

Tutti i diversi procedimenti, che non rientrano, cioè, fra quelli di cui alle disposizioni contenute nel decreto ex art. 83 di questo Presidente del 9 maggio 2020 e fra quelli, in ampliamento, come innanzi individuati, saranno rinviati con provvedimento fuori udienza e con relativa comunicazione informatica al PM e a difensori.

Si conferma nel resto il contenuto di cui al decreto del 9 maggio 2020.

il Presidente f.f.

dr.ssa Anna Rita Pasca



Si comunichi:

- 1) al Presidente della Corte di Appello di Lecce
- 2) al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce
- 3) al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce
- 4) al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce
- 5) al Presidente della Giunta della Regione Puglia quale Autorità sanitaria regionale

Si pubblichi:

- 1) sul sito internet del Tribunale di Lecce